



32377-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta da:

PIERLUIGI DI STEFANO
EUGENIA SERRAO
ALESSIO SCARCELLA
MARZIA MINUTILLO TURTUR
ROSARIA GIORDANO

- Presidente -

Sent. n. sez. 17
CC - 08/08/2024
R.G.N. 25052/2024

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N nato il

avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
sentite le conclusioni del PG CRISTINA MARZAGALLI che ha chiesto che il ricorso
venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dei
motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 17 della l. n. 69 del 2005, in esecuzione del mandato di arresto europeo del 03/11/2021 emesso dall'Autorità giudiziaria della Romania, ha ordinato la consegna di

, nato in Romania il _____ all'Autorità giudiziaria della Romania per i reati di guida senza patente, di induzione alla falsa testimonianza, di contrabbando, rifiuto di prelievo di campioni biologici, accertati rispettivamente con sentenza della Corte di appello di Constanta irrevocabile il 15/10/2021, del Tribunale di Galati irrevocabile il 27/10/2017, della Corte di appello di Craiova irrevocabile il 11/05/2016, con rifiuto nel resto della consegna per difetto del requisito della doppia punibilità.

2. _____ ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, avverso la predetta sentenza articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo di legge è stata dedotta violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 7, legge n. 69 del 2005, per insussistenza del requisito della doppia punibilità delle condotte accertata dal Tribunale di Galati per il reato di contrabbando. La difesa ha evidenziato come la conclusione raggiunta sul punto dalla Corte di appello si dovesse ritenere in violazione di legge, attesa la mancanza di prova, quanto alla equivalente fattispecie di cui all'art. 291-bis TU doganale, in ordine all'ammontare e quantità di tabacco in misura superiore ai dieci chili. La difesa ha specificato che aveva richiesto alla Corte di appello la acquisizione della sentenza del Tribunale di Galati al fine di valutare la descrizione del fatto contestato al fine di vagliare la rilevanza penale anche in Italia del fatto per il quale il ricorrente era stato condannato in Romania. La Corte di appello aveva tuttavia respinto la richiesta, ritenendo certamente ricorrente la doppia incriminazione a prescindere dalla soglia di punibilità previste dalla legge italiana atteso che in materia di tasse, imposte e dogane l'art. 7, comma 2, della legge 69 del 2005 esclude la necessità di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall'ordinamento estero e quella contemplata dall'ordinamento italiano. La conclusione raggiunta dalla Corte di appello è, a parere della difesa, in evidente violazione di legge perché occorre che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 18, comma 2, della l. n. 69 del 2004; contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, il ricorrente aveva allegato elementi a sostegno del proprio radicamento in Italia, con particolare riferimento alla busta paga della sorella (che aveva manifestato nel corso del procedimento la volontà di accoglierlo a casa propria nell'eventualità che gli fossero concessi gli arresti domiciliari). Era stata inoltre richiamata la sua perfetta conoscenza della lingua italiana, la presenza di documenti, seppure scaduti, italiani, che potevano comunque attestare la sua stabile presenza nel territorio dello Stato italiano.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

2. Quanto al primo motivo di ricorso la Corte di appello di Torino ha correttamente ritenuto, con motivazione immune da illogicità, la ricorrenza del requisito della doppia punibilità, presupposto indispensabile per potersi far luogo alla consegna, secondo quanto previsto dall'art. 7, legge n. 69 del 2004, pur nella formulazione modificata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. Si è in tal senso osservato, con argomentazioni rilevanti anche nel caso di specie (Sez. I, n. 21336 del 26/05/2021, *in*, Rv. 281509-01) che "la novella, alla regola generale per cui l'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, si è limitata ad aggiungere l'inciso «indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato» (comma 1), tenendo fermo, nel comma successivo, dedicato esplicitamente ai reati in materia di fiscale, doganale e valutaria, il principio secondo cui non è necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte, né che contenga lo stesso tipo di disciplina in tale materia, rispetto allo Stato membro di emissione. In tal modo, non può ritenersi che il recente intervento normativo abbia innovato la sedimentata giurisprudenza di legittimità, formatasi già nella materia estradizionale e sostanzialmente richiamata in tema di m.a.e., secondo cui, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, non è richiesto che lo

In conclusione si deve quindi ribadire che in tema di mandato di arresto europeo, la condizione della doppia incriminabilità risulta espressamente mitigata, con riferimento alla materia delle tasse e delle imposte, dalla previsione dell'art. 7, comma secondo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto non si richiede una perfetta sovrapposibilità tra la fattispecie prevista dall'ordinamento estero e quella contemplata dall'ordinamento italiano, ma solo che esse risultino analogicamente assimilabili, sicché, in relazione ai reati tributari, non è ostativo alla consegna il mancato superamento delle soglie di punibilità previste dalla legge italiana in relazione ad una fattispecie comunque prevista come reato dall'ordinamento interno (Sez.6, n. 30/0972019, Rv. 277444-01).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - la Corte di merito ha escluso il radicamento in Italia, evidenziando l'inidoneità, risetto alla situazione del ricorrente, degli elementi allegati in memoria e richiamati in questa sede. A fronte di tale valutazione, il ricorrente oppone censure di contenuto valutativo e fattuale, che evidentemente non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, indicata in dispositivo, in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., essendo imputabile a colpa la determinazione della causa di inammissibilità. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. art. 22, comma 5, legge n. 69 /2005.

Così deciso in data 8 agosto 2021.

La Cons.est.

Marzia Minutillo Turtur



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

9 AGO. 2024

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO

Claudia Pianelli

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano